




1



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha emesso la presente

PRONUNCIA

nel Procedimento R.G.01/25 inerente la Regata Regionale di Sabaudia del 1-2 marzo 2025.

FATTO

Con nota prot.29 datata 06.03.2025 il Presidente della CDA Giosuè Vitagliano segnalava al GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE quanto segue: ".....in occasione della regata regionale di Sabaudia del 2 marzo u.s, l'equipaggio del singolo cadetti maschile di ..... iscritto alla gara n. .... in acqua in 7,20 ..... ha gareggiato sub-judice per l'utilizzo di remi a mannaia diversi da quelli previsti con pala macon dalla norma di Applicazione FIC n.39.4 del Codice di Gara.

*L'equipaggio ha vinto la gara e successivamente gli è stato attribuito il punteggio.*

*L'anomalia è stata segnalata dal Presidente di Giuria Rosanna Calabrese e riportata nel verbale di cui al mod.TA10."*

- Il 07.03.2025 veniva acquisito dal sito federale il Bando di Regata ed il relativo Regolamento di Regata.
- In data 10.03.2025 perveniva dalla Segreteria Organi di Giustizia ( nel seguito anche SOG) la seguente documentazione: Programma ufficiale delle gare; Risultati ufficiali delle gare; Rapporto del Presidente di Giuria alla CDA con allegati i Rapporti dei Giudici Ausiliari.
- Successivamente, il 13.03.2025, la SOG inviava il Verbale delle Regate, mod.TA10.
- Con successiva nota del 18.03.2024 veniva acquisita dalla SOG la " Relazione Regata Regionale Sabaudia 1-2 marzo 2025" di cui al mod.TA10, datata 03.03.2025 del Presidente di Giuria.

1000 pubblicazioni 31.03.25

Da detta relazione si rilevava: "....Nella gara *singolo 7,20 Cadetti Maschile* ho fatto gareggiare *subjudice* l'atleta d. .... con pale a Mannaia in quanto prima della partenza non sono riuscita a interpretare bene l'art. 39 del Codice delle Regate. Non avendo ricevuto nessun ricorso l'ho fatto classificare...."

- Tramite l'accesso del 7 marzo 2025, al Sistema Informativo Federale si poteva visionare la scheda curriculum dell'atleta ..... da questa si rilevava l'attribuzione di punti 4,0 derivanti dalla posizione di 1° (serie di finale) classificato nella gara Singolo 7,20 della Regata Regionale di Sabaudia del 1 marzo 2025.
- A fronte di quanto finora evidenziato, questo GSN, visti gli artt.35,36 e 37 del Regolamento di Giustizia Federale ( d'ora in poi anche RGD), con provvedimento del 18.03.2025 fissava per il giorno 31.03.2025 la data della pronuncia concedendo termine per l'invio di memorie e documenti, non oltre due giorni prima della data della pronuncia. Veniva disposta la comunicazione del citato provvedimento: ai legali rappresentanti degli Affiliati ..... ; al Presidente di Giuria; al Presidente del COL; al Presidente della CDA; al Segretario Generale della FIC.
- In esito, il 28.03.2025 la SOG inviava la mail datata 27.03.2025 del Presidente di Giuria Rosanna Calabrese, attestante: " *Al Giudice Sportivo Nazionale per ulteriori chiarimenti sull'uso improprio dei remi non previsti dalle vigenti norme, si evidenzia che non è stato possibile bloccare l'atleta in fase di partenza, per mancanza di comunicazioni col G.A. addetto e per le avverse condizioni meteo marine. Per questo motivo si è optato per la segnalazione di gara subjudice....*"

## DIRITTO

Preliminarmente, visto il vigente Regolamento di Giustizia Federale, si rileva che il presente procedimento, instaurato ex art. 33.1 lett.a) rientra nella competenza del GSN, ai sensi dell'art. 29.1, atteso che i fatti in esame sono avvenuti in occasione della Regata Regionale di Sabaudia del 1-2 marzo 2025, regolarmente indetta.

- Nel merito

La "Norma di applicazione 39 della FIC-Numero di corsie e limitazioni," statuisce la seguente limitazione al p.4: "Per l'imbarcazione di tipo propedeutico "singolo 7,20" (sigla 1P), dove non è in ogni caso consentito l'utilizzo di pala "a mannaia è vigente il Capitolo di controllo imbarcazioni, art3.....".

Inoltre, la " Norma di applicazione 35 della FIC- Tipologie di imbarcazioni" sancisce al c 1. : " Alle regate bandite per un determinato tipo ( o armamento ) non possono

*essere ammesse altre imbarcazioni , anche se analoghe o ritenute sfavorevoli per l'utilizzatore."*

Le prescrizioni in parola, nel loro combinato disposto sono chiare e non devono lasciare dubbi interpretativi, significando che le stesse , non consentivano, *ictu oculi*, l'ammissione alla gara n. del 02 marzo 2025 Singolo 7,20 Cadetti M, dell'equipaggio de. poiché dotato di remi a"mannaia". Da ciò, risulta accertato che il predetto equipaggio è stato irregolarmente ammesso alla gara e classificato.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIC

VISTI

gli artt. 36 e 37 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

VISTE

la "Norma di applicazione 39 della FIC-Numero di corsie e limitazioni. p.4."

la " Norma di applicazione 35 della FIC- Tipologie di imbarcazioni. c1"

DISPONE

la non classificazione dell'equipaggio ( ) , nella gara n. del 02 marzo 2025 Singolo 7,20 Cadetti M, significando che al predetto equipaggio dovranno essere attribuiti esclusivamente i punteggi di partecipazione.

DISPONE ALTRESI'

I. di omologare la gara de qua, come segue, a completo scioglimento della riserva decisa dal Presidente di Giuria:

- O M I S S I S -

II. A cura del COL :

- per i predetti equipaggi:
  - l'inserimento nei " Risultati Gare" della Regata Regionale di Sabaudia del 01-02 marzo 2025, dell'ordine di classifica, come omologato al precedente p.I.
  - l'assegnazione dei premi previsti al p. 8 del Bando di Regata;
  - l'attribuzione dei punteggi per le classifiche nazionali.

- l'attivazione per la revoca dei punteggi di classifica assegnati impropriamente all'equipaggio equip.

provvedendo ad attribuire allo stesso esclusivamente i punteggi di partecipazione.

III. La presente pronuncia, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, sia comunicata tempestivamente, al Presidente del COL, al Presidente della CDA, al Presidente di Giuria della Regata Regionale di Sabaudia del 1-2 marzo 2025, ai legali rappresentanti degli Affiliati :

al Procuratore Federale, al Segretario Generale della F.I.C..

Roma 31 marzo 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Dr. Nicola Moschella

